



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

Provincia di Brescia

Gestione del servizio di informazione tramite display-video informativi a messaggio variabile

DISCIPLINARE DI GESTIONE

INDICE

Art. 1 - Modalità di stipulazione della convenzione	pag. 2
Art. 2 - Durata della concessione	pag. 2
Art. 3 - Oggetto della concessione	pag. 2
Art. 4 - Riconsegna degli spazi	pag. 3
Art. 5 - Sicurezza sul luogo di lavoro e adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi	pag. 3
Art. 6 - Spot informativi a contenuto istituzionale	pag. 3
Art. 7 - Utilizzo esclusivo da parte dell'Amministrazione Comunale	pag. 3
Art. 8 - Oneri a carico del concessionario per l'installazione dei display-video	pag. 4
Art. 9 - Manutenzione dei display-video	pag. 4
Art. 10 - Oneri di gestione a carico del concessionario	pag. 5
Art. 11 - Inadempienze contrattuali	pag. 6
Art. 12 - Assicurazioni e garanzie	pag. 6
Art. 13 - Rescissione e risoluzione del rapporto di gestione	pag. 7
Art. 14 - Poteri del concessionario	pag. 8
Art. 15 - Caratteristiche degli impianti	pag. 8
Art. 16 - Contenuti dei messaggi trasmessi	pag. 9
Art. 17 - Divieto di rinnovo e proroga della concessione	pag. 9
Art. 18 - Osservanza delle leggi e delle disposizioni	pag. 9
Art. 19 - Definizione delle controversie	pag. 9

Art. 1 - Modalità di stipulazione della convenzione

1. La convenzione di affidamento della gestione del servizio di informazione tramite display-video informativi a messaggio variabile sarà stipulata in forma pubblica amministrativa, ai sensi del comma 13 dell'articolo 11 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; tutte le relative spese ed oneri saranno poste a carico del concessionario.
2. Il concessionario, a fronte dell'affidamento della gestione del servizio di informazione tramite display video informativi a messaggio variabile (con immagine fissa), è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale un canone annuale per ciascun impianto installato e funzionante, in base alle risultanze della gara d'appalto.
3. Tale canone dovrà essere corrisposto in due rate semestrali anticipate da versare alla Tesoreria Comunale al termine del mese di gennaio ed al termine del mese di luglio di ogni anno.
4. Gli importi annuali da versare, poichè riferiti al numero di display-video installati e funzionanti, per i primi anni della gestione e fino alla messa in esercizio di tutti e cinque i display-video, saranno calcolati in dodicesimi in relazione al mese in cui i display-video saranno messi in funzione.
5. L'importo del canone annuo per ciascun display-video, così come risultante dall'offerta, sarà aggiornato annualmente in base al 100% della variazione dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente.
6. Le condizioni particolari offerte dal concessionario in fase di gara riferite ai vari elementi oggetto di valutazione (costo massimo di vendita al pubblico di ciascun minuto di spot pubblicitario, canone annuo da corrispondere all'Amministrazione Comunale, durata degli spot informativi a contenuto istituzionale e numero dei passaggi degli spot informativi a contenuto istituzionale garantiti gratuitamente al Comune di Palazzolo nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 20.00) sono per lo stesso vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. La disapplicazione delle stesse, previa messa in mora del concessionario medesimo e contestuale diffida ad adeguarsi, costituisce causa di risoluzione ipso jure della convenzione di affidamento della gestione del servizio in argomento per colpa del concessionario, qualora lo stesso nel ottemperare nei termini assegnati nella diffida, e comporta l'incameramento della cauzione definitiva; l'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno sofferto.

Art. 2 – Durata della concessione

1. La concessione avrà durata pari ad anni 10 (dieci) decorrenti dall'1.07.2010, ovvero qualora successiva, dalla data di esecutività della determinazione di approvazione dei verbali di gara; è esclusa ogni possibilità di proroga o rinnovo.
2. La convenzione dovrà essere stipulata inderogabilmente entro 60 (sessanta) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto. Nell'eventualità in cui il concessionario non addivenisse alla firma della convenzione entro tale termine o non ottemperasse agli obblighi di presentazione dei documenti necessari alla stipula di tale convenzione, l'Amministrazione Comunale avrà diritto a dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione definitiva, di incamerare la cauzione provvisoria e di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Art. 3 – Oggetto della concessione

1. La presente concessione ha ad oggetto l'affidamento della gestione del servizio di informazione tramite display-video informativi a messaggio variabile (con immagine fissa, la cui sostituzione con la successiva deve avvenire, per mezzo di stacco, scorrimento graduale dell'immagine o dissolvenza, in un periodo di tempo non superiore a 3 secondi, senza incremento della luminanza delle sorgenti luminose) da attuarsi attraverso la fornitura, l'installazione e la successiva gestione di n. 5 display video, aventi le caratteristiche tecniche minime stabilite nel successivo articolo 15.
2. La controprestazione a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i display-video informativi attraverso la vendita al pubblico degli spazi pubblicitari rimasti liberi rispetto all'utilizzo istituzionale degli stessi.
3. Il concessionario sarà tenuto ad applicare, nella vendita al pubblico degli spazi pubblicitari rimasti liberi rispetto all'utilizzo istituzionale degli stessi, un costo per ogni minuto di spot informativo (di durata non inferiore a 5 minuti) non superiore a quello risultante dalla propria offerta; tale costo dovrà essere mantenuto invariabile per tutta la durata della presente concessione (10 anni).
4. L'importo massimo di vendita al minuto per ciascuno spot informativo di durata non inferiore a 5 minuti, che il concessionario potrà applicare nei confronti del pubblico potrà essere aggiornato annualmente in base al 100% della variazione dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente; ogni pattuizione peggiorativa per i possibili acquirenti degli spazi pubblicitari rispetto a quanto previsto nel presente articolo comporta la risoluzione ipso jure della convenzione di affidamento della concessione del servizio in argomento in danno del concessionario, con il conseguente incameramento della cauzione definitiva più avanti prevista.
5. Nessun onere, sia di tipo finanziario, sia amministrativo, sia gestionale graverà sul Comune per effetto della fornitura, dell'installazione, della gestione e per ultimo della rimozione dei display-video informativi al termine della concessione.

6. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29 gennaio 2010, esecutiva ai sensi di legge, prevede la possibilità di dislocare nel territorio comunale un numero massimo di 5 display-video informativi nelle seguenti zone:
 - via Cattaneo;
 - piazzale Giovanni XXIII;
 - via Brescia (intersezione con viale Europa);
 - piazzale Martiri delle Foibe Istriane;
 - viale Europa (intersezione con via Gardale).
7. Il concessionario ha la facoltà di non procedere contemporaneamente all'installazione di tutti e 5 i display-video; lo stesso sarà però tenuto a rispettare i seguenti tempi minimi e l'ordine di installazione di seguito specificato, pena la risoluzione ipso jure della convenzione di affidamento della concessione del servizio in argomento:
 - via Cattaneo: messa in esercizio entro un anno dalla sottoscrizione della convenzione;
 - piazzale Giovanni XXIII: messa in esercizio entro due anni dalla sottoscrizione della convenzione;
 - via Brescia: messa in esercizio entro tre anni dalla sottoscrizione della convenzione;
 - piazzale Martiri delle Foibe Istriane: messa in esercizio entro quattro anni dalla sottoscrizione della convenzione;
 - viale Europa: messa in esercizio entro cinque anni dalla sottoscrizione della convenzione.

4 – Riconsegna degli spazi

1. Al termine della durata della convenzione il concessionario, ovvero anticipatamente rispetto alla normale scadenza qualora il rapporto concessorio dovesse essere risolto per grave inadempienza del concessionario, il concessionario medesimo sarà tenuto a rimuovere, a proprie spese e cura, i display-video informativi, a farsi carico del loro smaltimento ed a provvedere, sempre a proprie spese e cura, al ripristino dello stato dei luoghi in cui sono stati installati tali display-video informativi, così com'era prima dell'installazione.
2. Qualora il concessionario non dovesse provvedervi, tale rimozione sarà effettuata dal Comune di Palazzolo sull'Oglio a spese del concessionario, rivalendosi sulla garanzia definitiva ed in qualsiasi altra forma consentita dalla legge in tal senso vigente; resta in ogni caso salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile.
3. Per l'effettuazione di tali operazioni di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi, il concessionario dovrà provvedervi personalmente, ovvero avvalersi di imprese qualificate ai sensi del D.P.R. 34/2000 che lo stesso avrà individuato secondo le procedure di cui al Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 5 - Sicurezza sul luogo di lavoro e adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi

1. Il concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, indicando all'Amministrazione Comunale, prima dell'avvio della gestione dell'impianto, i responsabili in tema di sicurezza ed ogni successiva variazione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dal contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente, nonché di adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi dovuti in base alla vigente normativa all'INPS e all'INAIL ed a dare prova all'Amministrazione concedente degli avvenuti versamenti con cadenza almeno trimestrale.
3. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel presente articolo sarà motivo per l'Amministrazione di decretare la risoluzione della concessione, di incamerare la cauzione definitiva e di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 6 – Spot informativi a contenuto istituzionale

1. Il concessionario, oltre al versamento del canone annuale di cui al precedente articolo 1 è tenuto, per l'intera durata della concessione, a riservare a favore del Comune di Palazzolo sull'Oglio, per ciascuno dei display-video informativi installati, il passaggio di spot informativi giornalieri di contenuto istituzionale, ad intervalli di tempo regolari (con un minimo di uno ogni 30 minuti) nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 20.00; il tutto a titolo gratuito.
2. Il numero dei passaggi riservati al Comune di Palazzolo sull'Oglio nella fascia oraria di cui al precedente punto sarà quello risultante dall'offerta del concessionario, così come pure la durata del messaggio (a immagini fisse); in caso di applicazione di condizioni più sfavorevoli per l'Amministrazione Comunale si procederà a risolvere la convenzione con le modalità di cui punto 6 del precedente articolo 1.
3. E' facoltà del concessionario in sede di programmazione, per occupare tutto l'arco delle 24 ore giornaliere in cui i display-video dovranno sempre rimanere in funzione, utilizzare a titolo gratuito i messaggi istituzionali del Comune per coprire eventuali spazi liberi, senza che per questo venga ridotto il numero e la durata degli spot informativi a contenuto istituzionale che il concessionario è tenuto a riservare al Comune di Palazzolo sull'Oglio nella fascia oraria di cui al precedente punto 1.

Art. 7 – Utilizzo esclusivo da parte dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale, limitatamente ai display-video installati in piazzale Martiri delle Foibe Istriane ed in piazzale Giovanni XXIII si riserva, per un numero massimo di 10 giorni all'anno, la programmazione esclusiva giornaliera di spot informativi che pubblicizzano eventi di particolare interesse comunale (iniziative culturali, sportive, ricreative, ecc. organizzate o patrocinate dal Comune), nonchè di utilizzare tali display-video per trasmettere eventi vari di particolare interesse per la collettività, utilizzando tali display-video quali monitor televisivi inserendo, se necessario, a spese del concessionario, apposita scheda al fine di ricevere i canali televisivi di interesse.
2. Sarà onere dell'Amministrazione Comunale dare comunicazione al concessionario delle date in cui intende riservarsi la programmazione giornaliera dei display-video, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'evento.
3. Il non accoglimento della richiesta dell'Amministrazione Comunale di sospendere momentaneamente la normale programmazione a favore della pubblicizzazione dei predetti eventi di interesse collettivo comporterà l'applicazione di una penale di Euro 500,00 (cinquecento Euro) per ciascuna giornata in cui l'evento selezionato non sarà pubblicizzato; il pagamento della penale avverrà mediante rivalsa sulla garanzia definitiva che il concessionario sarà tenuto a reintegrare entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui l'Amministrazione Comunale avrà escusso l'importo della penale.
4. Qualora durante il periodo di validità della concessione il concessionario fosse assoggettato al pagamento di tre penali, il concedente potrà risolvere la predetta convenzione ed aggiudicarla alla seconda società in graduatoria; in tal caso l'Amministrazione Comunale riscuoterà la garanzia definitiva del concessionario inadempiente a titolo di risarcimento del danno, invitando il concessionario a provvedere alla rimozione dei propri display-video entro 30 (trenta) dall'esecutività della determinazione con cui è stato dichiarato risolto il rapporto concessorio.
5. Qualora si dovessero verificare situazioni di emergenza riguardanti il territorio e la popolazione cittadina tutti i display-video funzionanti potranno essere utilizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale, ovvero tramite lo stesso concessionario, a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico senza che a tal proposito il concessionario possa nulla eccepire in merito, nè avanzare richiesta di un eventuale risarcimento per la mancata programmazione degli spot a clienti privati, nè compensare lo spazio utilizzato per questi frangenti dall'Amministrazione Comunale con lo spazio per gli spot informativi a contenuto istituzionale che il concessionario è tenuto a garantire a favore dell'Amministrazione Comunale sulla base di quanto stabilito al precedente articolo 6.
6. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 5 il concessionario è tenuto all'immediata sospensione dell'ordinaria programmazione degli spot informativi/pubblicitari ed a programmare i messaggi informativi richiesti dal Comune di Palazzolo sull'Oglio e rivolti alla collettività; qualora il concessionario non provveda a sospendere la programmazione ordinaria nella prima ora successiva alla richiesta avanzata dall'Amministrazione Comunale lo stesso sarà assoggettato al pagamento di una penale di Euro 250,00 (duecentocinquanta Euro) per ogni ora di ritardo nella programmazione dei messaggi informativi richiesti dal Comune.
7. Qualora il ritardo nella programmazione di tali messaggi fosse superiore alle 12 (dodici) ore, il concedente avrà pieno titolo per risolvere anticipatamente la convenzione in danno del concessionario (con relativa escussione della garanzia definitiva) che si assumerà ogni responsabilità in merito alla mancata informazione dei cittadini rispetto alla situazione di pericolo/emergenza verificatesi.

Art. 8 – Oneri a carico del concessionario per l'installazione dei display-video

1. La fornitura dei display-video, nonchè l'individuazione del produttore presso cui acquistare i display-video, costituiscono operazioni ed oneri a carico del concessionario, senza possibilità alcuna per quest'ultimo di rivalersi sull'Amministrazione Comunale di Palazzolo sull'Oglio non comportando, l'affidamento della gestione della concessione del servizio di informazione tramite display-video informativi a messaggio variabile, alcun onere a carico del bilancio della Stazione Appaltante.
2. Prima di eseguire l'installazione dei display-video il concessionario dovrà ottenere l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, nonchè all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e versare, secondo le tariffe vigenti, il relativo canone al Comune o all'eventuale concessionario da questi individuato; compete sempre al concessionario il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni da versarsi prima dell'inizio della programmazione di ogni singolo spot (sono esclusi dal pagamento gli spot informativi a contenuto istituzionale).
3. Per l'effettuazione delle operazioni di montaggio, così pure come per la preparazione dei siti, il concessionario, previa richiesta e successivo ottenimento alla manomissione di suolo pubblico, dovrà provvedervi personalmente, ovvero avvalersi di imprese qualificate ai sensi del D.P.R. 34/2000 che lo stesso dovrà selezionare con le procedure di cui al Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni).
4. Per l'esecuzione di tali opere non sarà comunque dovuto al concessionario alcun indennizzo o rimborso spese.
5. Le pratiche ed i costi volti ad ottenere gli allacciamenti elettrici e telefonici di ogni singolo display-video costituiscono un adempimento/onere posto a carico del concessionario, così come la realizzazione dei relativi collegamenti all'atto del montaggio dei display-video.

Art. 9 – Manutenzione dei display-video

1. Negli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito della gestione dei display-video, il concessionario sarà tenuto a rispettare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, giusto quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il concessionario si obbliga ad effettuare a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessari durante tutto il periodo di gestione per mantenere in piena efficienza i display-video, senza che ciò costituisca presupposto per chiedere il prolungamento della concessione, la riduzione del canone, il pagamento di un prezzo da parte dell'Amministrazione Comunale o l'aumento del costo massimo di vendita al pubblico degli spazi pubblicitari.
3. Al pari delle opere di cui al precedente articolo 8, anche le manutenzioni dovranno essere realizzate nel rispetto del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il concessionario, prima di iniziare le attività di manutenzione, dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale (area servizi al territorio) un documento relativo alle operazioni di manutenzione, avendo peraltro cura di precisare la tipologia di intervento ed indicando la data di inizio delle operazioni.
5. Il documento di lavoro dovrà essere consegnato almeno cinque giorni lavorativi prima dell'esecuzione delle opere. Il concessionario ha l'obbligo di controllare il regolare funzionamento dei video-display ogni giorno e di assicurare la disponibilità di personale tecnico i cui nominativi saranno comunicati all'Amministrazione Comunale.
6. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare all'Amministrazione Comunale ogni eventuale problema riconducibile alla gestione, ivi compresa la necessità di eseguire opere anche originariamente non previste ma finalizzate ad una gestione più redditizia dei display-video, la cui realizzazione rimarrà a suo esclusivo carico, senza poter accampare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Comunale concedente; ogni opera che il concessionario intendesse realizzare, dovrà essere realizzata in conformità a quanto indicato al precedente articolo 8 (punto 3).
7. Durante il periodo di affidamento sia il concessionario che le ditte cui il concessionario avrà appaltato l'esecuzione di determinati lavori, dovranno rispettare tutte le norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, trattamento dei dipendenti e quant'altro attinente le attività stesse.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, senza che il concessionario possa avanzare alcuna eccezione, di ispezionare gli impianti installati in ogni momento al fine di verificare lo stato di funzionamento e di manutenzione degli stessi.
9. Il fatto che l'Amministrazione Comunale realizzi i necessari controlli e le verifiche durante il periodo di validità della concessione, non esonera il concessionario dagli obblighi e responsabilità inerenti al buon espletamento del servizio, nonché alla sua piena conformità alle prescrizioni contrattuali, né tanto meno da quelli inerenti alle disposizioni normative vigenti.
10. Qualora, a seguito di sopralluogo, l'Amministrazione Comunale ravvisasse la necessità di effettuare opere di manutenzione, dovrà darne comunicazione scritta o tramite e-mail certificata al concessionario che, a sua volta, è tenuto ad attivarsi per l'esecuzione di quanto indicato entro i tempi fissati nella comunicazione stessa; qualora il concessionario fosse in tal senso inadempiente, l'Amministrazione Comunale, senza altro preavviso, potrà eseguire in proprio tali opere di manutenzione, chiedendo successivamente al concessionario, con lettera raccomandata o con e-mail certificata, il rimborso delle spese sostenute; qualora il concessionario non dovesse versare gli importi richiesti nei termini indicati, l'Amministrazione Comunale potrà riscuotere in toto o parzialmente, senza ulteriore preavviso, la fidejussione rilasciata a garanzia della corretta gestione, fatto salvo l'esercizio dell'azione per il maggior danno.

Art. 10 – Oneri di gestione a carico del concessionario

1. Oltre a quanto disciplinato nei precedenti articoli, nonchè a quanto più avanti previsto in termini di assicurazioni e garanzie, il normale esercizio della gestione del servizio di informazione tramite display-video informativi a messaggio variabile (con immagine fissa) comporta una serie di costi di gestione di cui il concessionario si assume tutti i relativi oneri e che lo stesso dovrà evidenziare nel piano economico-finanziario da allegare alla propria offerta e che costituirà parte integrante della convenzione di affidamento della concessione.
2. In tale piano economico-finanziario dovranno essere evidenziati, tra l'altro, i seguenti costi che, compensati dai ricavi derivanti dalla vendita al pubblico degli spazi pubblicitari, determineranno la sostenibilità finanziaria dell'offerta economica del concessionario:
 - costi per gli allacciamenti elettrici e telefonici e per la fornitura dell'energia elettrica e dell'utenza telefonica su cui transitano i dati relativi agli spot informativi;
 - costi assicurativi;
 - costi o oneri di ammortamento per l'acquisto e costi per la manutenzione dei display-video informativi che dovranno funzionare per 24 ore al giorno e dovranno essere mantenuti in servizio per l'intera durata della presente concessione;
 - costi di rimozione dei display-video informativi al termine della concessione;
 - costi di acquisto ed aggiornamento del software di gestione e di creazione grafica, nonchè dei personal computer con cui programmare/pubblicare gli spot/messaggi pubblicitari;
 - spese per il personale cui sarà affidata la creazione/vendita/gestione dei messaggi pubblicitari e la manutenzione dei display informativi;

- costi di formazione del personale comunale che dovrà abbozzare gli spot informativi a contenuto istituzionale;
 - canone di gestione che il concessionario dovrà riconoscere annualmente al Comune di Palazzolo sull'Oglio.
3. Oltre agli oneri di cui ai punti precedenti il concessionario dovrà:
- farsi carico della trasformazione delle bozze dei messaggi informativi predisposti dal personale dell'Amministrazione Comunale affinché gli stessi possano essere trasmessi (a cura del concessionario) sui display-video informativi; il concessionario dovrà in ogni caso far visionare i messaggi informativi a contenuto istituzionale che avrà creato, partendo dalla bozza predisposta del dipendente comunale preposto, prima della loro pubblicizzazione definitiva sui display-video ed apportare tutte le eventuali modifiche richieste dal funzionario comunale preposto;
 - trasmettere all'ufficio comunale incaricato, con cadenza mensile, un rapporto sulla trasmissione giornaliera dei messaggi proiettati sul display (tipo di messaggio ed orario di trasmissione), compresi anche i messaggi di natura istituzionale, nonché attivare le procedure informatiche che consentano all'Amministrazione Comunale, senza spesa alcuna, di poter visualizzare in tempo reale, tramite la propria rete informatica, quanto trasmesso da ciascun display-video.

Art. 11 – Inadempienze contrattuali

1. L'Amministrazione Comunale in caso di inadempienze ritenute anche lievi, in relazione a qualunque obbligo derivante dalle presenti norme contrattuali al di fuori dei casi di cui al precedente articolo 7, si riserva la facoltà di applicare una penale pecuniaria, commisurata al disservizio prodotto, che sarà fissata contestualmente alla contestazione di cui in seguito specificato; l'applicazione della sanzione pecuniaria dovrà essere preceduta dalla formalità della contestazione degli addebiti da parte del Dirigente dell'Area Servizi al Territorio, mediante comunicazione al concessionario da farsi con lettera raccomandata A/R e sarà applicata qualora il concessionario non esegua quanto prescrittogli dall'Amministrazione concedente entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della comunicazione.
2. In caso di applicazione della predetta penale, l'importo relativo sarà sommato alla prima rata semestrale successiva del canone da corrispondere all'Amministrazione Comunale di Palazzolo sull'Oglio e/o sarà recuperato mediante corrispondente incameramento della cauzione definitiva.
3. In caso di grave inadempimento o di reiterata inadempienza, il Comune attiverà le procedure di cui al successivo articolo 13.

Art. 12 – Assicurazioni e garanzie

1. Non appena messo in funzione ciascun display-video e per tutta la durata della concessione, il concessionario si obbliga ad assicurare il medesimo contro eventuali danni, parziali o totali causati da qualsiasi causa (incidenti, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi ed eventi sociopolitici), nonché per la responsabilità civile per danni a persone e/o cose con un massimale minimo non inferiore ad Euro 1.500.000,00 per sinistro per ciascun display; tale polizza dovrà recare espressamente il vincolo a favore dell'Amministrazione Comunale, essere efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del concessionario e dovrà prevedere espressamente la rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice all'esercizio di ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Palazzolo sull'Oglio. Copia di tale polizza di responsabilità civile dovrà essere depositata presso l'Amministrazione Comunale prima della messa in funzione di ciascun display-video come condizione necessaria al proseguo del rapporto concessorio.
2. Il concessionario è responsabile, sia dal punto di vista civile che penale, di qualsiasi danno cagionato a persone e cose durante la prestazione dei servizi oggetto delle presenti norme contrattuali; questa responsabilità comporta che il concessionario in caso di danno sarà tenuto al conseguente risarcimento senza che l'Amministrazione Comunale possa in nessun modo essere coinvolta a qualsiasi titolo nella dinamica dei fatti. Il concessionario non ha titolo nei confronti dell'Amministrazione concedente per ottenere alcun indennizzo per eventuali danni che pregiudichino gli interventi di manutenzione dallo stesso realizzati, per eventuali danni o perdite di materiali ed attrezzature, anche se dipendenti da terzi; anche in questo caso l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni tipo di responsabilità in merito.
3. Successivamente all'aggiudicazione definitiva, al fine di procedere alla sottoscrizione della convenzione di affidamento della gestione del servizio in argomento (che si ricorda potrà avvenire solo dopo che l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace), il concessionario dovrà produrre apposita garanzia fidejussoria di importo pari ad Euro 10.000,00. Detta garanzia fidejussoria, che verrà rilasciata a garanzia di una corretta gestione ed esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie durante tutta la durata della gestione (montaggio e rimozione compresi), rimanendo comunque salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di esperire un'azione giudiziaria qualora la cauzione risultasse insufficiente, dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- l'impegno dell'obbligato a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando l'Amministrazione Comunale non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile;
 - un'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - una validità per un periodo non inferiore a 10 anni;
 - impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale senza alcuna riserva, indipendentemente dal fatto che il debitore abbia provveduto o meno a regolarizzare i premi di polizza.
4. La garanzia di cui al precedente punto potrà essere costituita mediante presentazione di fidejussoria bancaria, o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e potrà avere validità anche inferiore rispetto alla data prevista per la scadenza della gestione a condizione che, prima delle singole scadenze, venga tempestivamente ed anticipatamente rinnovata, pena la risoluzione della convenzione di affidamento, l'incameramento della precedente cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni; essa è presentata in originale all'Amministrazione Comunale entro il termine che sarà indicato nella lettera inviata successivamente all'esecutività della determinazione dirigenziale con cui verrà dichiarata definitiva l'aggiudicazione e prima di ciascuna delle singole scadenze. L'Amministrazione Comunale sarà in pieno diritto di dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione definitiva, di incamerare la cauzione provvisoria e di richiedere il risarcimento del maggior danno qualora tale cauzione definitiva non venga presentata/costituita entro il termine come sopra assegnato.
 5. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di valersi della predetta cauzione per sostituirsi al concessionario in caso di inadempimenti relative alla gestione, manchevolezze in ordine all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per sopperire ad eventuali negligenze del concessionario in tema di igiene e sicurezza sul lavoro o di mancato rispetto dei contratti collettivi nei riguardi dei propri dipendenti; la cauzione potrà inoltre essere incamerata anche qualora il concessionario interrompesse unilateralmente la convenzione di affidamento della concessione del servizio in argomento.
 6. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata da parte del concessionario qualora durante il periodo di gestione sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione Comunale; in caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di risolvere la convenzione per colpa del concessionario stesso secondo le modalità previste nel successivo articolo 13; tale garanzia dovrà anche essere reintegrata ogni qual volta, per effetto dell'incremento del costo della vita in base agli indici ISTAT, abbia perso il 15% del proprio valore.
 7. La mancata costituzione della garanzia determina l'impossibilità di stipulare la convenzione di affidamento del servizio in argomento; qualora, a seguito di messa in mora da parte dell'Amministrazione Comunale, il concessionario non intenda fornire la suddetta garanzia, tale rifiuto sarà considerato quale volontà di rinunciare all'aggiudicazione che verrà effettuata a favore del concorrente qualificatosi al secondo posto; in tal caso l'Amministrazione Comunale riscuoterà la garanzia provvisoria presentata in fase di gara dal primo classificato e gli richiederà il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 13 – Rescissione e risoluzione del rapporto di gestione

1. Durante il periodo di gestione, prima del termine naturale di scadenza della gestione stessa, la convenzione di affidamento della gestione del servizio in argomento può essere risolta per colpa del concessionario, oppure rescissa su richiesta dell'Amministrazione Comunale oppure su richiesta del concessionario; i vari casi di risoluzione e di rescissione sono disciplinati dai commi seguenti.
2. L'Amministrazione Comunale risolverà ipso jure la convenzione medesima, nei casi previsti dalla legislazione vigente, nei casi previsti dal Codice Civile, nelle ipotesi previste dai precedenti articoli, nonché nei seguenti casi:
 - reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
 - sia intervenuto a carico del concessionario stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
 - gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità della gestione nonché il rapporto di fiducia tra Amministrazione Comunale e concessionario;
 - cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio dato in concessione, nonché per cessione della convenzione di conferimento della concessione;
 - subconcessione delle attività di gestione precluse dalla possibilità di essere affidate a terzi ai sensi del presente disciplinare e di quanto stabilito nell'avviso di gara;
 - grave negligenza o frode del concessionario;
 - ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione Comunale vuole ottenere con la presente concessione;
 - rifiuto di provvedere ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che l'Amministrazione reputa indispensabili per mantenere in piena efficienza i display-video, ovvero rifiuto di rimborsare

all'Amministrazione Comunale le spese dalla stessa sostenute per l'inerzia del concessionario ad eseguire gli interventi di cui sopra.

3. In caso di risoluzione della convenzione di affidamento della gestione del servizio in argomento per colpa del concessionario, che può avvenire oltre che nei casi espressamente previsti (dolo, colpa grave, decesso, fallimento del concessionario stesso) ed a quanto sopra indicato anche per qualsiasi motivo il concessionario perdesse i requisiti che permettono di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione, l'Amministrazione Comunale nulla dovrà al concessionario, anzi riscuoterà la garanzia prestata dal concessionario stesso.
4. In caso di rescissione anticipata della convenzione di affidamento della gestione del servizio in argomento su richiesta dell'Amministrazione Comunale a partire dal secondo anno di gestione, al concessionario sarà riconosciuto un importo pari al 5% del valore della parte del servizio ancora da gestire valutato sulla base del piano economico-finanziario presentato in fase di gara; in tal caso il corrispettivo così determinato sarà corrisposto dall'Amministrazione Comunale in unica soluzione entro 60 giorni dall'esecutività della determinazione dirigenziale di rescissione della convenzione stessa che dovrà comunque essere preceduta da un preavviso al concessionario non inferiore a 6 (sei) mesi, specificando che tale rescissione diverrà efficace unicamente a pagamento avvenuto, in analogia a quanto previsto dall'articolo 158 del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In caso di rescissione anticipata su richiesta del concessionario nulla è dovuto al concessionario stesso dall'Amministrazione Comunale che riscuoterà la polizza fidejussoria di cui al precedente articolo 12, sia a copertura degli oneri da sostenere per procedere ad un nuovo affidamento, che quale indennizzo per l'interruzione del servizio.

Art. 14– Poteri del concessionario

1. Il concessionario, nella vendita al pubblico degli spazi pubblicitari, ha la totale autonomia gestionale rispetto all'Amministrazione Comunale concedente, con il solo vincolo di praticare prezzi di vendita al minuto degli spazi pubblicitari per importi non superiori a quanto risultante dalla propria offerta.
2. Parimenti a quanto sopra, al concessionario è riconosciuta la massima autonomia nella programmazione degli spot informativi rispetto all'Amministrazione Comunale concedente, con il solo vincolo di garantire il regolare passaggio degli spot informativi a contenuto istituzionale, così come proposto in sede di offerta; è in ogni caso fatto salvo l'obbligo del concessionario di ottemperare al contenuto del precedente articolo 7 in materia di utilizzo esclusivo dei display-video da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15 – Caratteristiche degli impianti

I display-video installati devono avere caratteristiche tecniche pari o migliorative rispetto a quelle sotto riportate:

SUPPORTO E COMPONENTI

Struttura di supporto in acciaio verniciato anti-corrosione

Struttura con sistema integrato di ventilazione forzata

Grado di protezione minimo: IP65, per Uso Outdoor

Possibilità di rotazione dello schermo rispetto al supporto: 320°

Segnali input video: RGB, S-Video, Composite (visualizza i segnali video maggiormente diffusi)

Sistema di controllo: plug & play

SCHERMO

Dimensioni schermo: 3 x 2 m (misure approssimate per eccesso)

Superficie schermo: 6 m² (area grafica dello schermo - approssimata per eccesso)

Dimensioni minime degli eventuali moduli componenti lo schermo: 1 x 1 m

Configurazione moduli: 3 x 2 = 6 moduli

Profondità massima dello schermo: 500 mm

Definizione grafica minima: 288 x 192 = 55.296 pixel

Risoluzione minima: 10.000 pixel / m² (distribuiti uniformemente sull'area)

LED per Pixel: 2R+1PG+1B

LED di prima selezione, per garantire uniformità di colore

Numero totale minimo di LED: 55.296

Interasse minimo: 10/20 mm

Angolo LED: ~ 120°

QUALITA' DELL'IMMAGINE:

Scala cromatica disponibile: 4,4 miliardi di colori

Gestione del colore: 14 bit per colore per alta qualità immagine

Equalizzazione cromatica: 65.000 livelli

Luminosità adattabile ad ogni condizione d'uso outdoor, anche in condizioni notturne

Regolazione di luminosità: 8 livelli giorno/notte con sistema di auto - aggiustamento in base alle condizioni di luce

Angolo di visibilità: max 160° orizzontale

Distanza visibilità minima per evitare di percepire immagini sgranate: 10 m

Distanza visibilità ottimale: 10 / 50 m
Livelli di contrasto >25 ~ 10.000 Lux
Refresh rate: 720Hz
Frame rate: 240Hz

CONDIZIONI DI OPERATIVITA':

Temperatura operativa (outdoor): compresa tra -30°C e +50°C
Umidità ambientale: compresa tra 0% e 90%
Durata vita LED > 50.000 ore
Alimentazione: 110/230/380 V - 50/60 Hz (Compatibile con ogni standard di alimentazione)
Consumo operativo medio 5 kW/h
Consumo massimo 8 kW/h

CARATTERISTICHE SORGENTI LUMINOSE

Le sorgenti luminose prodotte dai display-video, sia in modo diretto, sia in modo indiretto, non possono avere né luce intermittente, né un valore di luminanza superiore a 150 cd/m²; in ogni caso le sorgenti luminose non devono provocare abbagliamento alla guida.

La luminanza dei display-video deve essere ridotta almeno del 30% nelle ore notturne (dal tramonto all'alba).

Per non ingenerare confusione con la segnaletica stradale, particolare cautela è da adottarsi nei colori utilizzati nelle immagini grafiche proiettate dal display, specialmente per quanto riguarda il colore rosso, il verde ed il loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni.

L'Amministrazione Comunale può richiedere in qualsiasi momento il controllo dei valori di luminanza prodotti dalle sorgenti luminose dei display-video attraverso tecnici di propria fiducia, allo scopo di verificare il rispetto di quanto sopra; il costo delle verifiche e dei rilevamenti della luminanza sono a carico del concessionario.

Art. 16 – Contenuti dei messaggi trasmessi

1. In recepimento dei contenuti della risoluzione Comunitaria n. 2038 del 3 settembre 2008 del Parlamento Europeo, la pubblicità trasmessa sui display-video deve rispettare i principi di parità tra donne e uomini, deve essere priva di contenuti basati su stereotipi di genere e deve essere priva di elementi che promuovono, anche indirettamente, la violenza contro le donne. E' vietata la trasmissione sul display di messaggi o immagini lesive verso il genere femminile. Particolare attenzione e cautela deve essere prestata nell'uso d'immagini di donne estremamente magre impiegate per promuovere prodotti ed eventi, in modo tale da non alimentare modelli di bellezza corporea ideali lontani dalla realtà, che possano ledere l'autostima delle ragazze adolescenti, con il rischio di indurre disordini alimentari, quali anoressia o bulimia.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenga a suo insindacabile giudizio, che le immagini o i messaggi trasmessi sui display-video violino quanto stabilito al precedente comma 1, l'Amministrazione Comunale attraverso gli uffici preposti richiederà al concessionario, nei modi e nei tempi stabiliti, la sospensione della trasmissione delle immagini e dei messaggi lesivi suddetti, senza che questo comporti in alcun modo costi o oneri a carico dell'Amministrazione Comunale, anche derivanti da eventuali rescissioni del contratto di vendita ai privati degli spot pubblicitari oggetto di sospensione.

Art. 17 – Divieto di rinnovo e proroga della concessione

1. Al termine della concessione non è previsto né il rinnovo della stessa, né la proroga, ed il concessionario non potrà accampare alcuna pretesa in tal senso.

Art. 18 – Osservanza delle leggi e delle disposizioni

1. Nell'espletamento dell'appalto dovranno essere rispettate non solo le disposizioni del presente capitolato, di leggi, decreti, circolari, regolamenti, anche se ad esse non si fa espresso riferimento, ma anche di tutte quelle prescrizioni che riguardano gli aspetti tecnici e giuridici indicati dall'Amministrazione Comunale, purché non in contrasto con le presenti norme contrattuali, con le norme di legge e con i principi del trattato dell'Unione Europea.
2. In caso di contrasto tra quanto qui riportato e quanto disposto dalle norme di gara, prevarrà quanto previsto da quest'ultime.

Art. 19 – Definizione delle controversie

1. In caso di controversie rispetto all'applicazione di quanto contenuto nel presente disciplinare è competente il Foro di Brescia.